



I Settore Amministrativo

AVVISO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI N.2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI" BENI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER ATTIVITA' RIVOLTE AL SOCIALE IN DUE DELLE TRE MACROAREE: DISABILITÀ, MINORI (AGGREGAZIONE GIOVANILE), ANZIANI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)

VISTI:

- l'art. 2 della Costituzione che richiama all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà;
- il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL, che invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- gli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990 che in via generale impongono che la gestione dei beni pubblici avvenga in ossequio dei principi comuni del "buon andamento ed imparzialità" esigendo di mettere in assegnazione la *res pubblica* mediante una procedura comparativa ad evidenza pubblica;
- la giurisprudenza amministrativa che non ha mancato di rilevare che tutti i contributi pubblici che sono oggetto di potestà autoritativa, ivi inclusa l'assegnazione di beni a titolo gratuito (in comodato), sono riconducibili all'alveo "concessioni" con la piena applicabilità del disposto dell'art. 12 della legge n.241/1990 e dell'intera disciplina del Terzo Settore;
- gli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), a norma dei quali e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, i beni pubblici possono essere utilizzati dai soggetti del Terzo Settore con applicazione delle condizioni più favorevoli ivi stabilite;
- l'articolo 71 comma 1 del d.lgs. 117/2017 che, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dagli ETS, consente che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo;

PREMESSO che:

- gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- gli ETS anzidetti non svolgono un ruolo sostitutivo a quello del Comune, ma integrativo, complementare e sussidiario permettendo di aumentare la capacità di offerta di Servizi Sociali e di rispondere ai cittadini in stato di maggior bisogno e di disagio;
- tali progetti e servizi vengono svolti per fini di solidarietà, in aderenza agli indirizzi delle precitate leggi e regolamenti vigenti in materia di politiche sociali, realizzando appieno gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale;
- all'art. 5 comma 1 lett. a) tra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il medesimo Codice riconosce "gli interventi ed i servizi sociali";



- nel territorio comunale esistono e sono operanti Enti del Terzo Settore, così come definiti all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., di cui l'Amministrazione Comunale si avvale per lo svolgimento di prestazioni ed iniziative a spiccata valenza sociale;
- l'affidamento dei servizi di solidarietà sociale, si colloca all'intersezione tra due discipline, quella relativa all'affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale Settore, e quella specifica relativa agli Enti del Terzo Settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente ambisce ad erogare tali servizi;
- come chiarito dalla delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante *“Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”* la scelta dei vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale ma motivata, dell'Amministrazione precedente, per cui nel quadro normativo vigente ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., quanto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 abrogato dal D.Lgs. 36/2023);
- la Sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla sussidiarietà orizzontale;
- il secondo tipo dei succitati affidamenti (diretti) riguarda in particolare i servizi sociali di interesse generale erogati dagli Enti del Terzo Settore (ETS) e non rappresenta una deroga, da interpretare restrittivamente;
- in un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), assicura il coinvolgimento attivo di questi ultimi attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;
- ai sensi dell'art. 6 del nuovo codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore di cui al d.Lgs. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”*;
- il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, all'art. 56, co.1, cita: *“Le Amministrazioni pubbliche [...] possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; all'art. 56, co.3, cita: “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*; all'art.5, cita: *“Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, dalla legge 328/2000 e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e ss.mm.”*

Tutto ciò premesso, viene indetto il presente

AVVISO



Art. 1 - Oggetto e finalità. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/ 2000), in particolare:

- l'art. 1, comma 4, in base al quale gli Enti Locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'art. 5, comma 1, che prevede, nell'attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno da parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore;
- l'art. 6, comma 3, in base al quale i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni, promuovono, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

e richiamandosi ai principi della Legge Regionale 04/2007 che, a sua volta, promuove la valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo per scopi solidaristici e di aiuto alla comunità, ai sensi della suddetta normativa e all'insegna di una più ampia partecipazione dei cittadini e delle cittadine e della trasparenza amministrativa, intende aprire una selezione valutativa per individuare uno o più soggetti con i quali stipulare una convenzione della durata di anni 2 (due) dalla data della sua sottoscrizione, indicativamente dal 01 giugno 2024 al 01 giugno 2026, rinnovabile con atto espresso per ulteriori anni 2 (due) a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte, per lo svolgimento di due attività nelle seguenti macro-aree di intervento:

1. Area Disabilità*;
2. Area Minori - (Aggregazione Giovanile);
3. Area Anziani.

* N.B. La scelta dell'Area 1 "Disabilità" dovrà prevedere l'utilizzo gratuito per i richiedenti di n.1 bicicletta per il trasporto di disabili in carrozzina, acquisita nel patrimonio dell'Ente e nella disponibilità di chi ne fa richiesta.

Quali sedi delle attività, al Soggetto affidatario verranno concesse in comodato gratuito una delle due strutture modulari (una per ogni singola istanza):

- una situata in Piazza A. Ripoli nel Quartiere denominato "Borgo Nuovo";
- una situata al Secondo Piano di Zona nel quartiere denominato "Quartiere Italia";

entrambe con elementi strutturali in legno, costituite da 2 ambienti oltre ai rispettivi servizi igienici attrezzati per persone con mobilità ridotta, ognuna delle quali ha una superficie complessiva di circa mq. 30, adibite all'accoglienza dell'utenza quale punto di accesso all'inclusione sociale, con annessa area verde da poter utilizzare per attività ludico-ricreative, come indicato con DD.G.C n.11 del 18.03.2021 e n. 18 del 27.03.2021.

Entrambe sono rappresentate nelle planimetrie allegate al presente Avviso, per il periodo corrispondente alla durata della convenzione medesima.

La presente manifestazione di interesse si svolge nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Con il presente avviso si comunicano: i termini, le modalità di presentazione dei progetti, i criteri valutativi e lo schema di convenzione.

Art. 2 - Destinatari dell'avviso pubblico. Le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, anche costituite in associazione temporanea di scopo, come descritti all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i, che svolgono attività di interesse generale, che risultano iscritte, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partner) partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dal citato registro potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

In caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione Comunale e referente unico del progetto.

I partecipanti devono presentare un progetto di iniziative da svolgersi in una struttura, corredato da un proprio piano economico/finanziario (entrate e uscite) e curriculum delle attività da svolgersi.

Inoltre, i partecipanti devono possedere finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante; devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché in alcuno di quelli previsti dalla legislazione antimafia.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione. I soggetti che presentano il progetto, in maniera individuale e/o in forma associata, non devono incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione. I soggetti che presentano il progetto devono avere precedenti e documentate esperienze relative alle attività per le quali si intende partecipare al presente bando.

Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti. Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione delle graduatorie dei progetti ammessi a convenzione, la Commissione Tecnica, appositamente nominata, si avvarrà dei criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi. I criteri di valutazione individuati prendono in considerazione un'analisi complessiva della qualità del progetto presentato, il grado di complementarità con gli obiettivi del Comune di Policoro e la collaborazione con altri soggetti.

CRITERI – valutazione massima n.100 punti così suddivisi:

DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A) qualità del progetto	40
a.1 qualità complessiva del progetto: presentazione, metodologia, pianificazione delle attività	20
a.2) capacità di organizzazione e autonomia nella realizzazione del progetto	10
a.3) disponibilità in termini di quantità di utenza cui prestare servizio	5
a.4) disponibilità orarie	5
B) esperienze idonee a quelle oggetto di riferimento già svolte con indicazione di tipologia, importo e complessità	25
b.1) per amministrazioni pubbliche	5 punti per anno
b.2) per amministrazioni private	3 punti per anno
C) numero di aderenti	10
c.1) associazione con maggior numero di aderenti	5



c.2) seconda associazione per numero di aderenti	5
D) originalità/innovatività	15
d.1) Risorse finalizzate a dare valore aggiunto alla proposta progettuale, tenuto conto del target specifico di utenza (risorse umane, strumentazioni tecnologiche, risorse economiche, formazione del personale)	5
d.2) proposte aggiuntive e strategie per il coinvolgimento del territorio	5 punti per proposta
E - target di riferimento	10
e.1) coerenza con il contesto	5
e.2) attrattività con riferimento all'utenza anagrafica	5

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

<u>Coefficiente</u>	<u>Giudizio corrispondente</u>
1.0	ottimo
0.9	distinto
0.8	molto buono
0.7	buono
0.6	sufficiente
0.5	accettabile
0.4	appena accettabile
0.3	mediocre
0.2	molto carente
0.1	inadeguato
0.0	non rispondente o non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;
- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione. Sarà ammesso alla co-progettazione il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nei progetti presentati, che dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

Il presente avviso potrà dare esiti positivi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché essa provenga da soggetto del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione. Si precisa che il presente avviso, nella fase attuale, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Art.5. Modalità di consegna. Nell'ambito delle attività di interesse generale, così come previste dall'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ed in linea con i propri indirizzi politico-amministrativi, per il presente avviso di manifestazione di interesse, il Comune di Policoro intende concedere in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 71 co. 2 del D. Lgs. 117/2017 per ogni partecipante, uno dei due immobili descritto al precedente



Art. 1. L'immobile viene concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto e gradito nei preventivi sopralluoghi. L'ETS ammesso accetta l'immobile nello stato di fatto in cui si trova e lo prende in consegna dalla data di sottoscrizione della Convenzione, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzarlo con diligenza ed effettuando a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Le utenze sono a carico dell'ETS. Al termine d'uso, l'ETS riconsegnerà l'immobile concesso nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Nel caso di scelta dell'Area 1 "Disabilità", dovrà essere accertata, oltre alla riconsegna dell'immobile, anche la bicicletta per il trasporto di disabili in carrozzina, acquisita nel patrimonio dell'Ente e nella disponibilità di chi ne fa richiesta, assegnata unitamente alla struttura. Eventuali interventi di manutenzione dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune di Policoro.

Art. 6 - Responsabilità e obblighi. L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo Settore e le Amministrazioni pubbliche. L'Ente beneficiario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'ETS esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'ETS stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza e di quanto previsto e richiesto dalla normativa in vigore. Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione del progetto dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante le attività.

Art. 7 - Adempimenti e vincoli del beneficiario. Il soggetto beneficiario dovrà produrre entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo Settore) che prenderanno parte alle attività del progetto.
- b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.).

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Art. 8 - Cause di risoluzione, decadenza. Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il Comune di Policoro si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;



- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle attività;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 2 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

Art. 9 - Modalità e termine di presentazione delle domande. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1 del presente Avviso. La domanda, così predisposta, debitamente compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata, dovrà pervenire al Comune di Policoro **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27.05.2024**, o attraverso la PEC protocollo@pec.policoro.basilicata.it oppure tramite consegna postale o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Policoro (MT), negli orari di apertura al pubblico. Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, dovrà riportare la seguente dicitura all'esterno **"AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ETS PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI N.2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI" BENI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER ATTIVITA' RIVOLTE AL SOCIALE IN DUE DELLE TRE MACROAREE: DISABILITÀ, MINORI (AGGREGAZIONE GIOVANILE), ANZIANI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)"**.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito delle domande nel termine perentorio stabilito dal presente Avviso. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la veridicità della documentazione presentata e, nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere, procederà alla esclusione del soggetto dalla partecipazione alla manifestazione di interesse.

ART.10 – Cause di esclusione. Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso.
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata.
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
- d) prive dei requisiti richiesti.



Art. 11 - Informazioni Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata: presso l'Albo Pretorio online del Comune di Policoro; sul sito istituzionale del Comune di Policoro all'indirizzo www.policoro.basilicata.it alla sezione Bandi di gara e Contratti.

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente selezione e delle attività dell'Amministrazione Comunale in relazione alla promozione delle Associazioni.

Art. 13 - Comunicazione ai sensi della legge n. 241/90. La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del I Settore Amministrativo, dott. Giuseppe Dimuccio (g.dimuccio@policoro.basilicata.it – 0835/901921). Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. Gli uffici adotteranno il provvedimento di conclusione del procedimento e provvederà a comunicare al soggetto richiedente la consequenziale assegnazione del bene di proprietà comunale, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione. Le graduatorie degli esiti della valutazione dei progetti saranno pubblicate sul sito del Comune. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 28.12.2000 n. 445, la decadenza dall'assegnazione del bene comunale. Qualora vengano accertate dichiarazioni ritenute non veritiere si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e della normativa vigente in materia.

Art. 14 – Controversie. Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Matera.

Documentazione allegata al presente Avviso:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione.
- Allegato 2 – Fac-simile convenzione per utilizzo in comodato d'uso gratuito di una delle due strutture modulari.
- Allegato 3 (3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4) – Planimetrie di entrambe le strutture.

Policoro, 26.04.2024

Il Dirigente

F.TO Avv. Giuseppe DIMUCCIO